



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione Generale Spettacolo

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE le specificità dello spettacolo dal vivo quale componente essenziale e imprescindibile del patrimonio storico e artistico, della cultura e dell'identità nazionale ed europea ai sensi dell'art. 9 della Costituzione;

VISTA L. 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni, recante «*Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali*»;

VISTA la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante «*Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*»;

VISTA la legge 29 luglio 1980, n. 390, recante «*Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante*»;

VISTA la legge 9 febbraio 1982, n. 37, recante «*Provvedimenti a favore dei circhi equestri*»;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, recante «*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*»;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante: Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*»;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante «*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*»;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19; **VISTO** l'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza*»;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione Generale Spettacolo

IL DIRETTORE GENERALE

epidemiologica da COVID-19 recante modifiche all'art. 89 del richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

CONSIDERATO il Regolamento (UE) n. 2016/679 della Commissione Europea sul trattamento dei dati personali e il D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01);

TENUTO CONTO che le attività di spettacolo, di regola, non assumono rilevanza economico/commerciale e non incidono sugli scambi tra Stati, in quanto strumento di promozione della cultura ai sensi dell'art. 9 della Costituzione;

RITENUTO necessario procedere al riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 al fine di sostenere i soggetti operanti nel settore dello spettacolo viaggiante non finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo;

VISTO il D.M. 28 aprile 2020 n.211, recante "Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020", registrato dalla Corte dei Conti il 20 maggio 2020 al n. 1341;

VISTO il decreto del Direttore generale Spettacolo n. 892 del 28 maggio 2020 recante "*Avviso pubblico per l'assegnazione ed erogazione dei contributi alle imprese di esercizio di Spettacolo Viaggiante previsti dall'art.89 d.l. 17 marzo 2020 nr.18 – D.M. 28 aprile 2020 n. 211*";

VISTO in particolare l'articolo 2 "*Assegnazione delle risorse*" del D.M. 28 aprile 2020, n. 211, concernente il sostegno alle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante, che destina una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 e che prevede che tali risorse complessive, siano ripartite tra i soggetti beneficiari in parti uguali, in misura non superiore a 2.000,00 euro per ciascun beneficiario;

VISTO il D.M. 10 luglio 2020, n. 313, registrato alla Corte dei Conti il 22 luglio 2020, al numero 1637 che all'articolo 6 ha modificato il decreto ministeriale 28 aprile 2020 disponendo che all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 2020 le parole "e comunque non superiore a 2.000 euro per ciascun beneficiario" sono soppresse;

CONSIDERATO pertanto che la quota destinata dal D.M. 28 aprile 2020, pari a 5 milioni di euro è comunque da ripartire tra i soggetti beneficiari in parti uguali;

VISTA la convenzione tra l'INPS e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'erogazione del contributo a sostegno delle imprese di esercizio di Spettacolo Viaggiante ex articolo 1, comma 1, del DM 28 aprile 2020, n. 211, trasmessa all'INPS con pec del 30/06/2020 con il protocollo 10257;

VISTO il comma 3 dell'articolo 1 del D.M. 28 aprile 2020, n. 211, nel quale si dispone che "*agli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di 40.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente in capo alla Direzione generale Spettacolo*";

CONSIDERATO che l'articolo 4 della predetta convenzione prevede che il Ministero riconosca all'INPS l'importo pari a 2,17 euro per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari a cui va aggiunto il rimborso delle spese pari a 0,06 centesimi di euro per bonifico su IBAN a titolo di rimborso spese per l'erogazione del servizio;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione Generale Spettacolo

IL DIRETTORE GENERALE

TENUTO CONTO che tali importi pari al numero dei pagamenti effettuati dall'INPS ai sensi del presente decreto e ogni altro onere dovuto all'Istituto convenzionato, nei limiti del tetto massimo stabilito, graverà sul medesimo capitolo di spesa, nel quadro delle risorse assegnate per l'erogazione di contributi alle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante previsti dal art.89 d.l. 17 marzo 2020 nr.18 – D.M. 28 aprile 2020 n. 211;

CONSIDERATO che le verifiche sulla regolarità contributiva dei soggetti assegnatari di contributo ai sensi del presente atto sono effettuate dall'INPS in via preliminare all'attività di erogazione, come disposto dal comma 3 dell'art. 1 della convenzione citata;

CONSIDERATO che con nota di trasmissione il MIBACT Direzione Generale Spettacolo comunicherà all'INPS l'elenco dei beneficiari e l'entità dell'importo del contributo ad essi dovuto in egual misura, come disposto dal comma 2 dell'art. 1, così come modificato dall'articolo 6 del D.M. 10 luglio 2020, n. 313;

CONSIDERATE le istanze presentate entro i termini disposti dall'articolo 2 del suddetto Avviso, con le modalità ivi previste e pari ad un totale di 1349 domande completate;

CONSIDERATE le dichiarazioni rese dagli istanti in merito al possesso dei requisiti richiesti ed in tema di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto;

CONSIDERATA l'istruttoria, gestita dal dirigente del Servizio I delle candidature pervenute sulla base dei requisiti auto-dichiarati, ai sensi del DPR 445/2000, e constatata la regolarità della procedura di valutazione espletata, nonché l'ammissibilità delle domande formulata al termine della procedura di valutazione;

TENUTO CONTO che il numero dei soggetti ammessi a contributo a seguito delle procedure istruttorie è pari a 1272 organismi;

TENUTO CONTO che il numero dei soggetti non ammessi a contributo a seguito delle procedure istruttorie è pari a 72 organismi;

TENUTO CONTO che l'Amministrazione si riserva di procedere ad ulteriori verifiche per 5 organismi;

TENUTO CONTO dell'urgenza che il contesto economico e sociale attuale impone al fine di attuare con la massima tempestività l'erogazione dei contributi oggetto dell'Avviso in parola come disposto dal termine del 31 luglio 2020, ivi menzionato;

TENUTO CONTO del fatto che l'Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori idonei controlli documentali, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai fini delle conseguenti determinazioni;

Art. 1

(Istanze ammesse ed importo del contributo)

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, si dispone l'ammissione al contributo di cui al D.M. 28 aprile 2020 n. 188 e al decreto del Direttore generale Spettacolo n. 892 del 28 maggio 2020 dei soggetti indicati nell'allegato A "Istanze ammesse", per un totale di 1272 organismi, per un importo lordo pari a euro 3.884,00 ciascuno, a cui saranno applicate le imposte di bolle e le ritenute fiscali ove dovute;

Rimane salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo di procedere alle verifiche e ai controlli di cui all'art. 4 del D.M. 28 aprile 2020, n. 211;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione Generale Spettacolo

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 2

(Istanze non ammesse)

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, all'esito dell'espletata istruttoria, delle verifiche effettuate e del controllo della documentazione prodotta, sono da considerarsi non ammesse – per le motivazioni indicate al singolo istante con separata comunicazione di rigetto che qui si richiama *per relationem* – le istanze di contributo specificate nell'allegato B "Istanze non ammesse" che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, resta salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo, all'esito di ulteriori valutazioni e verifiche, di riammettere le istanze di cui al comma 1 - mediante pubblicazione di un nuovo elenco degli ammessi - ovvero di confermare le esclusioni.

Art. 3

(Istanze sottoposte ad ulteriore istruttoria e rinvio)

Le istanze di cui all'allegato C sono sottoposte ai sensi dell'art. 4 del D.M. 28 aprile 2020, n. 211 ad ulteriori controlli per accertare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità al contributo;

Art. 4

(Imputazione a Bilancio e modalità di erogazione)

L'attività di erogazione dei contributi è svolta dall'INPS a seguito della trasmissione dell'elenco dei beneficiari individuati dal presente provvedimento e del contributo qui disposto, al netto delle imposte di legge e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva da parte dell'Istituto stesso, sulla base di quanto definito dalla convenzione tra MIBATCT/DGS e INPS citata in premessa;

La spesa di cui al presente decreto pari a euro 5.000.000,00 graverà sul cap. 6670, esercizio finanziario 2020 dello Stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e sarà così ripartita:

Un importo complessivo fino ad un massimo di euro 4.960.000,00 a titolo di provvista finanziaria preventiva, da accreditarsi ad INPS come previsto dall'articolo 3 della convenzione citata in premessa, per l'erogazione a favore dei 1272 organismi ammessi a contributo, per un importo lordo unitario ad essi destinato, pari a euro 3.884,00 ciascuno;

Un importo fino ad un massimo di euro 40.000,00 di cui all'articolo 1, comma 3 del D.M. 28 aprile 2020, citato in premessa, a titolo di rimborso spese per quanto dovuto all'INPS per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari individuati nell'Allegato A, come da articolo 4 della predetta Convenzione; La Direzione generale Spettacolo provvederà ad erogare all'erario, a seguito della rendicontazione dei pagamenti effettuati dall'INPS le ritenute di legge e i bolli laddove dovuti;

Art. 5

(Rimedi esperibili)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 gg o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione Generale Spettacolo

IL DIRETTORE GENERALE

Art.6

(Pubblicità e notifica)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati: <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>.

Il medesimo è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.

Art. 7

(Clausola di salvaguardia)

Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, rimane salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo, all'esito di ulteriori valutazioni e verifiche, con apposito provvedimento, di recuperare le somme eventualmente già erogate, come disposto dall'art. 4 del D.M. 28 aprile 2020, n. 211.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Onofrio Cutaia)